



ORDINANZA DEL SINDACO
Registro Generale n. 19 del 28-02-2017

**OGGETTO: MISURE DI POLIZIA VETERINARIA CONTRO INFLUENZA AVIARIA.
PROCEDURE DA ADOTTARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA.**

RICHIAMATO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

RICHIAMATO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 "Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali";

RICHIAMATO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

RICHIAMATA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizootie;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. n. 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco - quale rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

RICHIAMATA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;

RICHIAMATA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

RICHIAMATO il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;

RILEVATE le comunicazioni da parte dell'IZS delle Venezie del 15/02/2017, inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5N8 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento avicolo nel Comune di Monzambano (MN);



RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, con concentrazione dei focolai di malattia soprattutto nei comuni della bassa veronese;

RILEVATO CHE tali virus influenzali hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 14 del 17 febbraio 2017 ad oggetto "Misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria".

ORDINA

- nella zona definita dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 14 del 17 febbraio 2017 di sorveglianza e delimitata al Comune di Sona a ovest di strada Località Casa Stefania, a sud di via Santini, a ovest di via Cason, l'adozione delle misure come di seguito specificate:
 - a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
 - b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az. ULSS, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
 - c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.
 - d) e' vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
 - e) e' vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
 - f) In deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
 - I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
 - II) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
 - III) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a



sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

- IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
- V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
- VI) uova destinate alla distruzione;
- g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- h) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
- i) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in attività dell'azienda;
- j) aumenti della morbidità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
- k) il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della Az. ULSS competente che lo richiede;
- l) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale della Az. ULSS, la rimozione o lo spargimento della pollina.
- m) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

DISPONE



- l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori sono demandate al Corpo di Polizia Locale, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda ULSS – nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Comunale e ne venga data adeguata pubblicizzazione alla popolazione del Comune di Sona; inoltre dovrà essere trasmessa a tutti gli allevatori di Sona tramite le loro Associazioni di Categoria.

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa, per quanto di competenza, al Corpo di Polizia Locale (sede), al Dipartimento di Prevenzione della ULSS, al Servizio Ecologia del Comune, alla Prefettura di Verona.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 07.08.1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo regionale del Veneto (T.A.R.) entro il termine di sessanta giorni, ovvero –in via alternativa- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale del medesimo.

**IL SINDACO
MAZZI GIANLUIGI**

(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)